

DELIBERA N. 44 /13/CSP
ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO DAL
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI CALABRIA NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETÀ ALFA GI PRODUZIONI EDITORIALI INTEGRATE S.R.L.
ESERCENTE L'EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO
LOCALE REGGIO TV PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 51, COMMI 1, LETT.
A) DEL D.LGS. 177/05 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN
COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 3, COMMA 7 DELLA DELIBERA N.
353/11/CONS

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'11 aprile 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*” e successive integrazioni;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante “*Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

PREMESSO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria, in data 12 dicembre 2012, ha accertato la violazione della disposizione contenuta nell'art. 51, comma 1, lett. a) del d.lgs. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 7 della delibera n. 353/11/CONS da parte della società Alfa GI Produzioni Editoriali Integrate S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Reggio TV con sede in Villa San Giovanni (RC), Zona Industriale Campo Calabro, snc nei giorni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 luglio 2012;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria ha contestato, in data 14 dicembre 2012, e notificato, in data 19 dicembre 2012, alla predetta società la violazione disposizione contenuta nell'art. 51, comma 1, lett. a) del d.lgs. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 7 della delibera n. 353/11/CONS nei giorni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 luglio 2012; in particolare, l'emittente televisiva Reggio TV, nei giorni 1 e 2 luglio 2012, ha trasmesso un

comunicato stampa a rullo sino alle ore 15.37 in ordine alla sospensioni delle trasmissioni *“dopo aver constatato che nel passaggio al digitale è stata assegnata una frequenza incompatibile con la normale ricezione da parte di tutti gli utenti del territorioè stato assegnato un canale, il 45, assolutamente non idoneo perché assegnato ad altra emittente in Sicilia e per questo interferente”*; dalle ore 15.37 del 2 luglio 2012 alle ore 17.19 del 3 luglio 2012 è comparso sullo schermo televisivo solo il logo identificativo dell'emittente televisiva, mentre dalle ore 17.19 del 3 luglio 2012 sino alle ore 12.00 del 10 luglio 2012 è comparsa un'immagine fissa con la scritta *“Canale 14, Reggio TV Prove tecniche di trasmissione”*, il numero di telefono e l'e-mail dell'emittente televisiva;

RILEVATO che la società Alfa GI Produzioni Editoriali Integrate S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Reggio TV con memoria difensiva presentata in data 21 gennaio 2013 ha sostenuto che *“il canale 45 assegnato a Reggio Tv non è stato mai fruibile come dovuto”* e che, ai fini di una pronta soluzione a tale grave situazione, sono state presentate ripetutamente segnalazioni all'Amministrazione competente – Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni e Ispettorato Territoriale delle Comunicazioni Calabria; quanto sopra esposto non è in alcun modo imputabile al comportamento della società Alfa GI Produzioni Editoriali Integrate S.r.l., bensì, in particolare, alla *“pessima gestione della fase preparatoria del cruciale momento di passaggio dall'emissione analogica a quella digitale ...”*; inoltre, *“l'emittente nei giorni dal 1 luglio 2012 al 10 luglio 2012 ha continuato a mandare in onda alcune trasmissioni anche per la verifica del segnale e per poter effettuare le prove tecniche di emissione e ricezione audio video. In particolare sono stati mandati in onda tra l'altro ...il concertodella durata di 2 ore 13 minuti e lo spot del concerto del maestro Muti della durata di 36 secondi”*;

RILEVATO che la parte, in sede di audizione convocata il giorno 8 febbraio 2013, nel richiamare una nota del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione – Divisione II datata 7 febbraio 2013, che ha evidenziato come *“l'insorgenza di gravissime situazioni interferenziali vista la particolare situazione delle Stretto di Messina....”* abbia comportato l'impossibilità per l'emittente televisiva in esame di *“trasmettere la propria programmazione nell'area oggetto del proprio diritto di uso per cause oggettive dovute alla presenza di grave situazione interferenziale”*, ha chiesto l'archiviazione del relativo procedimento sanzionatorio;

RILEVATO che il predetto Comitato, con nota datata 27 febbraio 2013 acquisita al prot. n. 0012468 di questa Autorità in data 05 marzo 2013, ha proposto a questa Autorità *“ l'irrogazione della sanzione ritenuta congrua alla fattispecie contestata”*, in quanto *“la sospensione della programmazione, contestata con provvedimento del 14 dicembre 2012, non è imputabile in alcun modo a problemi interferenziali”*; in particolare, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria ha sostenuto;

- a) di non poter accogliere le eccezioni sollevate dalla società sopra menzionata, in quanto *“le deduzioni sostenute dalla Società nella memoria,....., essendosi la stessa riportata integralmente ed esclusivamente alla nota”* del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di radiodiffusione *“riportano a verbale parti della stessa”*;
- b) la predetta nota del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di radiodiffusione – Divisione II datata 7 febbraio 2013 *“non entra nel merito prescindendo dai suddetti rilievi tecnici che sono stati effettuati dal proprio organo territoriale, ossia dall'Ispettorato Territoriale delle Comunicazioni Calabria”*;

- c) infine, con nota datata 14 febbraio del 2013 l'Ispettorato Territoriale delle Comunicazioni Calabria ha affermato che *“alla luce delle rilevazioni effettuate nei relativi punti di misura, nessuna interferenza è stata accertata sul canale 45 dell'emittente Reggio TV”*;

RITENUTO che la proposta del Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria non possa essere accolta;

- a) sotto il profilo formale, quanto asserito dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria in ordine alla circostanza che il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione – Divisione II, con la citata nota del 7 febbraio 2013, non abbia fatto alcun *“riferimento alle rilevazioni effettuate dall'Ispettorato Territoriale delle Comunicazioni Calabria”*, non trova alcun fondamento in atti, in quanto le rilevazioni riportate dall'Ispettorato Territoriale delle Comunicazioni Calabria in una nota datata 11/12 febbraio 2013, dalle quali è emerso che *“nessuna interferenza è stata accertata sul canale 45 dell'emittente Reggio TV”*, di per sé, investendo un periodo successivo – alcune giornate del mese di febbraio 2013 - rispetto a quello preso in esame dall'atto di contestazione, che va dal 1° al 10 luglio 2012, risultano del tutto irrilevanti ai fini del presente procedimento sanzionatorio;
- b) sotto il profilo sostanziale, dalle altre rilevazioni effettuate dall'Ispettorato Territoriale delle Comunicazioni Calabria e riportate in allegato al verbale della conferenza di servizi del 23 novembre 2012, relativamente alle giornate del 27, 28 e 29 giugno 2012, 19 e 20 luglio 2012 e, in particolare, a quella del 3 luglio 2012, oggetto dell'atto di contestazione, è risultato che *“il segnale dell'emittente Reggio TV era interferito in alcune zone della città ed in alcuni giorni”*; inoltre, quanto asserito dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria in ordine al fatto che il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di radiodiffusione – Divisione II, con la citata nota del 7 febbraio 2013, non ha fornito *“la prova documentale a sostegno di quanto ...affermato “*, non trova alcun fondamento in atti, in quanto il predetto Ministero, nel fare specifico riferimento all'atto di contestazione in esame, ha evidenziato, invece, che *“con la digitalizzazione delle due regioni si è purtroppo verificata l'insorgenza di gravissime situazioni interferenziali vista la particolare situazione dello stretto di Messina ove le postazioni ubicate in territorio calabrese servono l'area del messinese e viceversa quelle ubicate in Sicilia servono aree calabresi in particolare la provincia di Reggio Calabria.....si è venuta a creare una grave situazione interferenziale tra la Società oggetto della contestazione e la CANALE ITALIA Srl che copre con impianti ubicati sulla sponda opposta dello stretto, l'area di Reggio Calabria. Tale situazione.....ha richiesto un lasso di periodo di tempo al fine di trovare la soluzione più efficiente per entrambi gli operatori ancora oggi in via di risoluzione....la Società ALFA GI PRODUZIONI EDITORIALI INTEGRATE Srl si è trovata nell'impossibilità di trasmettere la propria programmazione nell'area oggetto del proprio diritto d'uso per cause oggettive dovute alla presenza di grave situazione interferenziale ...”*;

CONSIDERATO che il mancato rispetto del citato obbligo di programmazione posto a fondamento dell'atto di contestazione è giustificabile solo da prove documentali circa l'effettivo, imprevedibile, temporaneo ed eccezionale impedimento tecnico dovuto a cause non imputabili all'emittente televisiva, quale l'interferenza frequenziale accertata da organi tecnici;

RILEVATO che in base alla documentazione in atti la mancata identificazione del palinsesto dell'emittente televisiva Reggio TV con un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della delibera n. 353/11/CONS risulta essere dipesa da fattori esterni eccezionali e imprevedibili, come tali non ascrivibili, neppure a titolo di colpa, alla

predetta società debitamente documentati dai competenti organi tecnici; in altri termini, *“l’insorgenza di gravissime situazioni interferenziali”*, come appositamente documentato dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, che non hanno consentito il regolare esercizio del *“diritto d’uso della frequenza CH 45 per l’intera provincia di Reggio Calabria e per le provincie di Catanzaro e di Vibo Valentia”*, è da considerarsi come episodio relegabile alla categoria degli eventi eccezionali, oggettivamente imprevedibili ed inevitabili da parte della società ALFA GI PRODUZIONI EDITORIALI INTEGRATE S.r.l., ossia come accadimento totalmente svincolato dalla condotta della società stessa;

RITENUTO, pertanto, non doversi procedere all’irrogazione della sanzione proposta dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria nei confronti della ALFA GI PRODUZIONI EDITORIALI INTEGRATE S.r.l, in quanto la mancata identificazione del palinsesto televisivo dell’emittente Reggio TV con un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali è dipeso da un accadimento non riconducibile alla condotta tenuta dalla predetta società;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

1. L’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria nei confronti della società Alfa GI Produzioni Editoriali Integrate S.r.l. esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale Reggio TV con sede in Villa San Giovanni (RC), Zona Industriale Campo Calabro, snc nei giorni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 luglio 2012;
2. La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 11 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci